

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

**Quinto corso Mario Amato di approfondimento tematico delle tecniche d'indagine:
indagini e nuove tecnologie**

L'indagine finanziaria: tecnica e strumenti

Roma 12 dicembre 2002

Relazione di
Piercamillo Davigo
Consigliere della
Corte d'Appello di
Milano

La presente relazione ripete con integrazioni quella svolta dal dott. Paolo Ielo Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano nella precedente edizione dello stesso incontro di studio.

1 - flussi finanziari illeciti, società off-shore e rogatorie attive

L'analisi delle modalità con cui sono state utilizzate tecnologie – il riferimento è soprattutto a quelle informatiche - in tema di indagini finanziarie impone alcune considerazioni circa i caratteri che assume il fenomeno della circolazione illecita di flussi finanziari e i reati che tale illiceità esprimono.

La genesi di un flusso finanziario illecito è costituita da uno o più fatti, di regola costituenti reato, che spostano somme di denaro da ambiti di legalità ad ambiti di illegalità.

E' frequente che in tale fase intervengano i reati di frode fiscale, di false comunicazioni sociali, di appropriazione indebita aggravata ed altri reati.

In proposito si rimanda all'appendice A.

La circolazione di tale flusso, se illecita, è di regola connessa a reati di riciclaggio e di false comunicazioni sociali.

Vi è poi un'ulteriore fase, caratterizzata dalla riemersione del denaro in una dimensione di visibilità ed ambiti apparentemente legali, nella quale in genere si rinvengono i reati di riciclaggio e, soprattutto, di reimpiego di denaro di provenienza illecita.

In sostanza il flusso finanziario illecito è una sorta di fiume carsico che scorre in ambiti di legalità, s'immerge illegalmente e riemerge anche in ambiti territoriali diversi da quello nazionale, con la conseguenza che, per essere compreso, deve esser integralmente ricostruito nella sua genesi, nel suo sviluppo e nella sua trasformazione.

I punti di maggiore debolezza di un flusso finanziario illecito, e correlativamente gli snodi più facilmente aggredibili sotto il profilo investigativo, sono i momenti di visibilità del denaro, controllando i quali è possibile comprendere se e quando si verificano i fatti che determinano la sua immersione in un'area di illegalità.

Quando si sia in presenza di persone giuridiche, occorre porre particolare attenzione a quei momenti in cui il denaro viene portato fuori dalla società, onde individuare la genesi di un flusso di denaro illecito, ovvero a quelli in cui il denaro, sotto varie forme, viene reimmesso nella società, al fine di poter comprendere l'esistenza di possibili ipotesi di reimpiego.

Ben si comprende, dunque, la necessità di operare attraverso la leva dei reati societari e la frode fiscale. Sotto questo angolo di visuale, occorre osservare come le indagini in ordine a tali reati costituiscano uno strumento idoneo non solo a ricostruire la violazione della norma penale societaria o penale tributaria ma anche utile a comprendere se essi siano il sintomo dell'esistenza di un flusso finanziario illecito.

Sia il reato di frode fiscale che il reato di false comunicazioni sociali consentono, peraltro, di presentare richieste di assistenza giudiziaria nei confronti di numerosi stati europei.

La crescente internazionalizzazione comporta frequentemente il ricorso a rapporti finanziari con l'estero, allocando società controllate o collegate in quelli che sono chiamati paradisi societari, bancari, fiscali e valutari.

Sono definiti tali quei luoghi geografici caratterizzati da una tassazione ridotta, cui di regola si accompagna un segreto bancario difficilmente penetrabile, che raramente hanno firmato convenzioni di assistenza giudiziaria internazionale e che quasi mai la accordano.

La funzione dei paradisi fiscali è nella generale rappresentazione quella di *Tax planning*, che può anche presentare i caratteri della liceità, poiché orientata a consentire, a livello di consolidato di gruppo, risparmi fiscali.

In concreto, accade che attraverso le società costituite nei c.d. paradisi fiscali, si realizzano forme di evasione fiscale in senso tecnico, forme di *money laundering* o, comunque, si veicolino flussi illeciti di capitali.

Accanto ai paradisi fiscali classici (Bahamas, Antille Olandesi, Cayman Islands ecc.) vi sono zone territoriali, comprese in paesi, anche dell'Unione Europea, che da un punto di vista fiscale e doganale sono zone c.d. franche.

Defiscalizzazione rilevante, finalizzata ad attrarre capitali, segreto bancario elevato, collaborazione giudiziaria "sofferta" sono le caratteristiche di tali luoghi.

Sul finire degli anni 90, tra i dati più significativi, è stata calcolata l'esistenza di 135.000 società registrate nelle isole vergini britanniche, 71.000 società registrate alle Bahmas, 33.000 società registrate nelle Antille Olandesi, 1.600 società registrate nelle isole Caymans, 306.100 società registrate a Panama, 14.000 società registrate a Guernsey e 29.250 a Jersey, nelle isole del canale, 67.000 società registrate a Cipro, 54.000 registrate a Gibilterra, 227.000 registrate in Irlanda, 60.000 in Liechtenstein, 420.000 registrate a Hong Kong.

L'ordinamento italiano, con decreto del Ministero delle finanze dell'aprile del 1992, ha individuato una black list per le imprese, che individua i paradisi fiscali in senso proprio

con il doppio criterio dell'assenza di imposizione fiscale ovvero di una imposizione inferiore del 50% a quella italiana. I paesi compresi in black list italiana sono 49.

Sul punto si rimanda all'appendice B.

Nella ricostruzione investigativa di flussi finanziari o di comparti esteri di strutture societarie accade, frequentemente, di imbattersi in una società *off-shore*.

Vengono definite, nella prassi internazionale, società "*off shore*" quelle società che godono, nel paese di costituzione, di esenzione fiscale, totale o parziale, sui redditi prodotti al di fuori dei confini nazionali o della loro giurisdizione.

Spesso ciò è previsto da una specifica "normativa *off-shore*" che prevede, nell'ordinamento del paese, la figura societaria di "*international business company*" ("I.B.C.") cui di solito è inibita l'effettuazione di attività nel paese di costituzione e/o con soggetti residenti ed il possesso di beni immobili ivi localizzati.

Ulteriori caratteristiche tipiche delle società "*off-shore*" sono:

- possibilità di emettere azioni al portatore;
- possibilità di nomina di altre società quali organi amministrativi;
- non obbligatorietà di deposito del bilancio e, ovviamente, di dichiarazioni dei redditi;
- non obbligatorietà di registrazione degli azionisti o procuratori della società, ma soltanto di un rappresentante legale locale, di solito un professionista ("*agent*");
- possibilità di nominare residenti quali azionisti fiduciari ("*nominee*"), gli unici a comparire;

Le caratteristiche della legislazione dei paesi ove sono registrate le società *off-shore* sono tali da escludere che possano essere ottenuti risultati, seri e tempestivi, attraverso o strumento della rogatoria diretta. Le risposte alle richieste di assistenza giudiziaria rivolte a tali paesi non vi sono o sono negative.

Nondimeno, talune esperienze investigative hanno consentito di ricostruire, certamente con ambiti di imprecisione per difetto, l'operatività di società *off shore* per mezzo dello strumento della rogatoria attiva. Al riguardo, occorre considerare che una società siffatta ha, ancorché in forma atipica, tutte le caratteristiche di una persona giuridica che svolge attività economicamente rilevanti.

È una società con una contabilità e una sua struttura amministrativa di tipo burocratico, con articolazioni esistenti anche in paesi cui l'accesso, per mezzo di rogatorie, è consentito. Quanto alla contabilità, certamente sui generis, possiamo ricordare relazioni bancarie e documentazione ad esse relative, atti costitutivi, nomina *Owner*, mandati ai procuratori, azioni al portatore che ne consentono il controllo, documentazioni dei rapporti

con i terzi. Vi sono gli amministratori, nominati di solito nella sede di costituzione, i procuratori per i conti in banca o per la stipula dei contratti, segreterie amministrative, che gestiscono l'operatività della *off-shore*.

Sul piano investigativo, pertanto, sarà possibile attaccare tale struttura partendo da quelle articolazioni esistenti in luoghi verso i quali, in genere, è possibile indirizzare i rogatorie. E tra essi occorre scegliere quelli che più facilmente forniscono assistenza giudiziaria internazionale.

All'all. 1 vi è il modello operativo di una *off shore*, investigativamente ricostruito, sia pure in parte.

L'attività dei procuratori Italiani, che costituivano parte della struttura della società, è stata ricostruita attraverso i normali strumenti investigativi azionabili sul territorio nazionale (interrogatori, perquisizioni, sequestri, acquisizioni documentali) strumenti, peraltro, che hanno consentito l'acquisizione di parte della contabilità della *off shore*.

L'attività investigativa di ricostruzione della operatività della *off shore* è proseguita, sul piano internazionale, attraverso lo strumento delle rogatorie, indirizzate soprattutto verso Inghilterra e Svizzera. Escussioni testimoniali ed acquisizioni documentali sono state le acquisizioni probatorie classiche realizzate per rogatoria.

La contestuale esecuzione di rogatorie verso diversi paesi ha consentito di ricostruire, conseguentemente, parte della struttura e della contabilità europee della *off shore*.

La rogatoria attiva, una delle forme che assume l'assistenza giudiziaria internazionale, si è manifestato, in tali contesti investigativi, strumento insostituibile.

Com'è noto, le fonti¹ sono costituite dai trattati e dalle convenzioni internazionali, mentre la disciplina codicistica ha un carattere residuale, sancito dall'art.696 c.p.p, che evidenzia come il diritto interno abbia una funzione integratrice delle convenzioni internazionali (accordi conclusi tra due o più stati) o norme di diritto internazionale a carattere generale (consuetudine internazionale ed i principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili – art. 38 statuto della Corte Internazionale di giustizia).

Quando i rapporti con uno Stato straniero non sono regolati da una specifica convenzione o da un trattato, si ricorre alla cd. *Cortesia internazionale*, costume non

¹ Non è possibile in questa sede, per ovvie ragioni, procedere ad una rassegna analitica delle fonti di diritto internazionale che regolano l'assistenza giudiziaria internazionale con specifico riferimento alla collaborazione investigativa. E tuttavia, appare opportuno il riferimento a tre distinte fonti di diritto pattizio internazionale, che delineano un abbozzo di "diritto comune europeo" in materia, sia pure con tutti i limiti derivanti da "protocolli addizionali" e "riserve" cui si è fatto cenno.

La Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo nel 1959, integrata dal protocollo addizionale firmato a Strasburgo il 17.3.1978. Si tratta di due fonti di diritto internazionale pattizio, aventi la struttura di trattati "aperti" sia alla sottoscrizione degli stati membri del Consiglio d'Europa sia all'adesione di stati non membri, caratterizzate dalla apposizione di numerose riserve da parte dei paesi aderenti.

Gli accordi di Schengen, La convenzione sul riciclaggio

diffusissimo nella prassi dei rapporti tra Stati se si tiene conto dei risultati, pressoché nulli, storicamente conseguiti².

Ricostruire nella sua interezza un circuito finanziario illegale estero è il frutto di anni di lavoro, di rogatorie effettuate in più paesi e di un assemblaggio dei risultati di esse con i documenti eventualmente acquisiti.

A volte in tale lavoro ci si è avvalsi dell'ausilio di società di revisione contabile, che hanno sviluppato *branch* di *Foresinc Accounting*, a volte è stata necessaria la collaborazione di indagati che hanno consentito di "riempire" le tessere che mancavano dai risultati delle rogatorie.

Al riguardo, è il caso di ricordare la tipologia di informazioni che possono essere ottenute attraverso una richiesta di rogatoria su una relazione bancaria.

Di regola, l'acquisizione della documentazione su un conto in essere presso un istituto di credito estero consente di conoscerne sia l'intestatario che il beneficiario economico.

È anche possibile, ove esistano, conoscere chi siano i soggetti, diversi dagli intestatari o dai beneficiari economici, chi abbiano la procura ad operare sul conto medesimo.

Si tratta di informazioni che è bene richiedere esplicitamente in una istanza di rogatoria attiva. Inoltre, la documentazione relativa all'operatività del conto consente di conoscere le altre relazioni bancarie con cui opera, per ricevere accrediti o effettuare bonifici, l'ammontare degli importi, le date delle operazioni.

Per tale ragione è opportuno richiedere, in rogatoria, la individuazione dei conti che si interfacciano con la relazione oggetto di richiesta principale.

In passato, l'assemblaggio di tali dati ha consentito di ricostruire un circuito finanziario illegale, utilizzato per il pagamento di tangenti e per illeciti finanziamenti a partiti, esistente in una struttura bancaria e che si articolava su sedi in Svizzera e in Lussemburgo.

Tale attività di giustapposizione di dati ha consentito di evidenziare come quasi tutte le relazioni bancarie, che insistevano tutte presso lo stesso istituto di credito, fossero

² Il problema della esatta individuazione delle fonti di diritto, della portata della loro disciplina, della vincolatività per gli Stati esteri è il primo, e non il meno importante, da risolvere per instaurare un procedimento di collaborazione investigativa a livello sovranazionale. Esso si pone anzitutto poiché i trattati e le convenzioni che regolano la materia per un verso sono a struttura "aperta", ossia prevedono che altri stati vi possano aderire oltre a quelli che li hanno originariamente sottoscritti, con la conseguenza che per verificare l'azionabilità di una procedura di assistenza giudiziaria a livello internazionale, occorre volta per volta verificare se lo Stato richiesto ha originariamente sottoscritto o successivamente aderito ad un trattato. Sotto altro profilo, occorre osservare che, non di rado, gli originari accordi sono integrati da "protocolli addizionali", non sempre sottoscritti da tutti gli aderenti all'originario trattato, e sia ai primi sia ai secondi i singoli Stati, di regola, appongono "riserve", mediante le quali esplicitamente escludono l'assistenza per determinati settori, materie o in relazione a determinati atti. Il risultato è un intreccio normativo che produce una regolamentazione "asimmetrica" dei rapporti con i vari paesi aderenti e che volta per volta occorre dipanare per comprendere i limiti della azionabilità di una procedura di cooperazione investigativa a livello internazionale.

riconducibili al medesimo centro d'interesse. Chi in alcune relazioni bancarie era il beneficiario economico in altre aveva la procura ad operare, mentre altre relazioni bancarie vedevano come beneficiario economico la moglie della stessa persona e procuratori ad operare soggetti che in altri conti del sistema erano beneficiari economici e così via.

Il passo successivo è stato quello di porre in relazione l'operatività dei singoli conti tra loro, scoprendo che alcune operazioni bancarie di conti del sistema erano caratterizzate da un rapporto di contiguità temporale, nel senso che, per esempio, ad un prelievo in contanti su una relazione bancaria seguiva un accredito in contanti su un'altra, per ammontare omogeneo e nello stesso ambito temporale.

Si è osservato che all'estinzione di una relazione bancaria corrispondeva il nascere di un'altra. Si è altresì evidenziato, attraverso l'analisi dei caratteri delle singole operazioni (data, ammontare, bonifico o prelievo in contanti cui corrispondeva un accredito o un deposito in contanti) come i flussi finanziari circolassero sui singoli segmenti del sistema.

In sede processuale la ricostruzione di tale sistema e della sua operatività è stato un riscontro eminente alle chiamate di corro e il relativo processo si è definito con sentenza passata in giudicato

2- L'utilizzazione di tecnologie informatiche

I problemi che, di regola, tali indagini pongono sono determinati dall'esistenza di grossi volumi di dati – acquisiti attraverso perquisizioni, interrogatori, intercettazioni telefoniche, acquisizioni documentali, rogatorie nei vari paesi esteri – normalmente disomogenei, che, per essere utilmente utilizzati, devono essere acquisiti, controllati, collegati anche nelle relazioni non immediatamente evidenti. E ciò al fine di ricostruire, per esempio nel caso di off shore, quella burocrazia e quella contabilità cui si è fatto cenno.

Gli strumenti utilizzati possono essere distinti secondo che la loro funzione sia quella di “*data management*”³, ossia di controllo delle informazioni esistenti, di “*data analysis*”⁴, ossia di utilizzazione delle informazioni esistenti, e di “*data mining*”⁵, inteso come procedimento di estrazione di informazioni da *data base* di grandi dimensioni mediante algoritmi che individuano le associazioni nascoste tra i dati e le rendono visibili e valutabili.

Prima di entrare nel merito dell'analisi delle caratteristiche di alcuni di essi, è appena il caso di osservare che ciascuno di essi ha un costo, più o meno elevato, nel quale deve essere compresa l'alfabetizzazione che li usa, il tempo necessario alla creazione degli archivi, il costo specifico del programma. Quasi mai tali strumenti, complessivamente considerati, sono a disposizione dell'organo inquirente, che, nei casi di maggiori complessità, potrà provvedervi utilizzando le consulenze tecniche, che tuttavia hanno costi elevati, in considerazione dell'alta specializzazione che esse richiedono.

Classico strumento di “*data management*” è costituito da “*microsoft acces*” , il cui costo non è elevato in termini di *software* ma che può crescere in funzione della ampiezza dei dati da inserire e del tempo necessario per farlo.

Nell'allegato 5 sono descritte le sue caratteristiche principali, con comparazione di aspetti positivi e negativi. Trattandosi di database relazionale, *acces* è utile quando bisogna individuare relazioni tra entità diverse (persone, relazioni bancarie, società ecc.) ed è altresì utile per quantificare grandezze nonché per confrontare dati.

Nell'allegato 6 è analizzato il modello di operatività di una struttura, non particolarmente complessa, utilizzata per la commissione di reati di frode fiscale, false comunicazioni sociali, appropriazione indebita e corruzioni. Il sistema ruotava su società italiane operanti nel settore della intermediazione pubblicitaria, che si sono succedute nel

³ all. 2

⁴ all. 3

⁵ all. 4

tempo dal 1992 al 2000, che, dopo aver annotato fatture sovradimensionate provenienti da una società elvetica, emettevano a loro volta fatture sovradimensionate per società clienti, che le annotavano. I rapporti economici relativi alle fatture sovradimensionate tra società di intermediazione e società clienti venivano regolati su banche Italiane, per importi corrispondenti a quelli indicati in fattura. Il sistema era chiuso da restituzioni, effettuate in forma extracontabile, dai conti della società elvetica, appartenente agli stessi soggetti che erano titolari delle società italiane di intermediazione pubblicitaria, ai conti delle società clienti, estero su estero.

Il materiale acquisito in via investigativa era in volumi notevoli (fatture, relazioni bancarie italiane ed estere, contratti, procuratori, bilanci, interrogatori ecc.) ed aumentava nel tempo in relazione a tutte le rogatorie effettuate sui conti delle società clienti. In questo caso è stato utilizzato "Acces".

All'all. 7 sono indicate, per generi, le diverse entità poste in relazione, all'all. 8 uno specchio degli strumenti di ricerca, all'all. 9 sono indicate le informazioni acquisite in relazione a una società cliente.

Classico strumento di "*data analysis*" è "*i 2*", particolarmente utile quando occorre rappresentare relazioni complesse tra entità.

L'allegato 10 contiene una indicazione di pro e contro.

Particolare interesse, infine, presentano gli strumenti di "*data inino*".

Si tratta di strumenti che consentono di acquisire informazioni non evidenti, attraverso l'analisi di dati di notevoli dimensioni.

Mole imponente dei dati, inadeguatezza degli strumenti tradizionali a causa della loro scarsa flessibilità sono ipotesi investigative imprecise sono i presupposti per l'utilizzazione di "*data inino*"⁶.

Si tratta di strumenti che consentono di testare la validità di un'ipotesi investigativa con l'insieme dei dati acquisiti. Se è possibile utilizzare questo termine nel settore, la relazione tra l'investigatore e lo strumento è dialettica, nel senso che, effettuato il primo test dell'ipotesi investigativa, è il programma a suggerire le modifiche da apportare all'ipotesi originaria, verificando successivamente quella modificata, suggerendone, quindi, una più adeguata e così fino a giungere ad una ipotesi di lavoro accettabile.

⁶ tra essi il SAL

APPENDICE A

Numerosi società e gruppi imprenditoriali, anche fra i più importanti del Paese, hanno infatti potuto gestire fondi occulti senza che collegi sindacali, società di revisione, CONSOB o altri organi di controllo potessero rilevare le irregolarità.

Ciò è frutto da un lato della inefficacia dei controlli sulle imprese e dall'altro di una legislazione inadeguata, che pur prevedendo sanzioni penali con riferimento a tre diverse sfere: quella fiscale, quella societaria e quella fallimentare, appare inadeguata.

La normativa penale fiscale presenta il limite di essere applicabile solo in presenza del fine specifico per l'autore del reato di evadere o consentire l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Inoltre la recente riforma dei reati finanziari ha escluso la punibilità di condotte quali l'annotazione di fatture per operazioni inesistenti salvo che non riverberino sulla dichiarazione, con la conseguenza che è sufficiente annotare i costi fittizi come non deducibili per evitare le sanzioni previste dalla norme incriminatici.

L'effettuazione di accertamenti da parte degli uffici finanziari a distanza di anni dai fatti ed il susseguirsi di condoni tributari e conseguenti amnistie ha comunque impedito qualunque seria perseguibilità di tali condotte, a tacere dei fatti di corruzione rilevati nel corso di verifiche fiscali.

I reati societari (e fra essi il falso in bilancio) presentano anch'essi vari limiti essendo finalizzati – specie dopo la recente riforma - come destinati a tutela di soci e creditori e non come volti ad assicurare la trasparenza di gestione e comunque sono applicabili alle sole società di capitali e - per le fattispecie delittuose di società non quotate in borsa – perseguibili a querela.

Più adeguate appaiono le previsioni in tema di reati fallimentari, ma queste, applicabili solo nel momento della crisi dell'impresa, non sono utilizzabili nel momento "fisiologico" della vita dell'impresa.

Inoltre il frequente "salvataggio", magari con denaro pubblico, delle imprese evita il più delle volte la dichiarazione dello stato di insolvenza e, rendendo inapplicabili le sanzioni previste dalla legge fallimentare, non vale a scoraggiare comportamenti incompatibili con un moderno mercato.

Salve le ipotesi di insolvenza, i comportamenti devianti di amministratori o dirigenti di società volti alla creazione ed all'utilizzazione di provviste gestite extra contabilmente, vengono ricondotti a quattro tipologie di illecito:

- false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 e 2622 del codice civile;
- delitti fiscali di cui agli artt. 2 e 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74;
- delitti di appropriazione indebita aggravata (art. 646, 61 n. 7 e 11 C.P.), tralasciando qui ogni approfondimento sui pur complessi problemi che pone la distinzione fra distrazione e appropriazione;
- delitti contro la pubblica amministrazione e segnatamente il delitto di cui all'art. 321 in relazione all'art. 319 c.p.;
- finanziamenti illeciti a partiti politici art. 7 legge 195/74 e art. 4 legge 659/81.

Queste attività delittuose sono in genere caratterizzate da:

- nesso teleologico ex art. 61 n. 2 c.p. nel senso che le falsità sono preordinate alla commissione dei reati relativi all'uso di somme o comunque destinate ad assicurarsi l'impunità per l'uso di tali fondi;
- contestualità frequente fra le appropriazioni indebite e altri delitti relativi all'impiego di somme;
- unico disegno criminoso fra tutte le fattispecie delittuose perpetrate.

A tutto questo si deve aggiungere una rilevante attività volta al trasferimento, all'occultamento ed all'impiego delle somme gestite extra contabilmente, nonché - dopo che sono state erogate a terzi - delle somme illecitamente percepite.

In molti casi la gestione di imponenti somme fuori bilancio si è accompagnata ad altrettanto imponenti "creste" di coloro ai quali la formazione, la gestione o l'utilizzo delle somme era demandato.

Si determina spesso un groviglio inestricabile nel quale non si riesce a comprendere quanto denaro è stato destinato ad esponenti politici e/o ad attività di corruzione e quanto è stato sottratto. Così a volte asseriti finanziamenti o corruzioni (specie se il destinatario indicato è deceduto) mascherano appropriazioni indebite, mentre talora vengono confessate inesistenti appropriazioni indebite per non indicare la reale destinazione delle somme. Ciò specialmente se i movimenti sono avvenuti (o si asserisce che siano avvenuti) per contanti, giacché è molto difficile ricostruire i reali passaggi di denaro e se talora soccorrono le indagini patrimoniali e bancarie, quando i soggetti sono titolari di conti esteri i tempi di indagine (sempre che sia riesca ad avere collaborazione) si allungano a dismisura.

Va quindi riepilogato il rapporto fra le diverse norme.

Come è noto il delitto di finanziamento illecito dei partiti politici consiste in una delle seguenti diverse ipotesi:

- erogazione di un finanziamento o contributo da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20% o di società controllate da queste ultime;
- erogazione di finanziamenti o contributi da parte di società quando questi finanziamenti siano vietati dalla legge;
- erogazione di finanziamenti o contributi da parte di società quando:
 - non vi sia deliberazione dell'organo sociale competente;
 - non vi sia iscrizione a bilancio.

L'ultima delle tre ipotesi è quella che crea maggiori problemi nei rapporti con altre norme.

A ben vedere l'erogazione di somme da parte di chi ne sia detentore in carenza di delibera dell'organo sociale competente è fattispecie corrispondente all'appropriazione ed alla distrazione.

D'altra parte una erogazione (e quindi una diminuzione patrimoniale) non iscritta a bilancio da luogo ad una falsità contabile.

Nelle richieste di assistenza giudiziaria internazionale o di estradizione, con alterno successo, è stato rappresentato il rapporto di specialità in cui le norme sul finanziamento illecito si pongono rispetto al falso in bilancio ed alla appropriazione indebita o, in caso di insolvenza, alla bancarotta fraudolenta.

La giurisprudenza è comunque attestata nel senso di ritenere il rapporto di specialità fra queste figure, sicché il concorso fra le ipotesi di finanziamento illecito, appropriazione indebita e falso in bilancio si ha solo se la predisposizione di somme extra contabili aveva finalità, entità o modalità ulteriori rispetto a quelle relative all'illecito finanziamento.

Opposta invece la soluzione rispetto al delitto di corruzione, che si ritiene concorra con quello di illecito finanziamento, mentre è oscillante la giurisprudenza sui rapporti fra finanziamento illecito (attivo) e concussione.

APPENDICE B

Le legislazioni dei vari paesi in materia - in senso lato - finanziaria sono molto diverse, con la conseguenza che può essere conveniente detenere o impiegare denaro in altri stati, anche a prescindere da attività illecite.

Poiché molti stati hanno interesse ad essere scelti dagli operatori finanziari si sviluppa una forte concorrenza fra ordinamenti allo scopo di attirare investimenti, offrendo le migliori condizioni.

D'altra parte, la facilità di movimento delle persone, delle imprese e dei capitali che caratterizza il mondo in cui viviamo consente agli operatori operazioni di "scelta" dell'ordinamento giuridico più favorevole.

Poiché peraltro i vari ordinamenti possono avere discipline diverse in materia fiscale, societaria, bancaria e valutaria, a volte le operazioni finanziarie avvengono trasversalmente fra ordinamenti diversi.

Si realizza così quello che può essere chiamato "shopping degli ordinamenti". Esso consiste nella ricerca fra i vari ordinamenti giuridici di quello più favorevole allo specifico settore in cui si deve operare.

Poiché con opportune operazioni i vari aspetti positivi degli ordinamenti si possono combinare, ne deriva un mix particolarmente favorevole a chi opera e particolarmente sfavorevole a chi fa le indagini.

Tale mix si realizza ad esempio attraverso la combinazione resa possibile dalla creazione di società aventi sede in uno stato, operanti in un altro, con conti bancari in un terzo e così via.

In generale concorrono a formare questi mix vari istituti giuridici, quali la disciplina del trust, i controlli amministrativi esistenti, il sistema giudiziario, i poteri di polizia, le convenzioni che sono state stipulate dagli stati interessati o comunque a loro applicabili.

Peraltro è necessario un certo equilibrio fra libertà di movimento, tutela della riservatezza e possibilità di intervento degli organi repressivi, per evitare che l'operatore sia vittima di truffe o di altri reati.

E' anche necessaria una prevedibile stabilità economica e politica, per evitare una improvvisa modifica delle condizioni esistenti al momento in cui si decide di collocare una attività economica.

Quando uno stato o altro territorio risponde a questi requisiti si parla di "paradiso", che può essere fiscale, societario, bancario, valutario o più di queste cose insieme.

Con tale termine si intende quindi una situazione normativa (o comunque di fatto) particolarmente favorevole di un determinato ordinamento rispetto alle esigenze dell'operatore.

Nei casi estremi si tratta di luoghi anche favorevoli dal punto di vista climatico e con attrazioni turistiche, dai quali è difficoltoso ottenere estradizioni, almeno per certi reati.

Paradiso societario è quello in cui minori sono i controlli sulle società e maggiori le possibilità di anonimato dei soci, in cui l'obbligo di tenuta di scritture contabili è ridotto al minimo e così via.

Le difficoltà maggiori che si hanno in base alle varie normative locali riguardano da un lato la individuazione dei soci, dall'altro l'assenza di documentazione contabile talora essenziale alle indagini: si pensi alle esigenze connesse alla individuazione di fatture per operazioni inesistenti.

In ordine alfabetico possiamo esaminare alcuni dei più noti paradisi societari, fornendo alcune indicazioni di ciò che consente la legislazione locale.

BAHAMASⁱ:

- sono previste I.B.C. (International Business Companies), con disciplina analoga a quella delle BRITISH VIRGIN ISLANDS.;
- le società possono essere private o pubbliche (nel senso che le loro azioni sono destinate alla diffusione fra il pubblico);
- le società sono costituite con atto formato da almeno due sottoscrittori alla presenza di un testimone, e con la registrazione dell'atto presso il Registro Generale;
- lo statuto può essere contestuale ovvero redatto entro sei mesi ed è richiesta la effettiva sottoscrizione di una quota minima di azioni;
- una società locale a responsabilità limitata deve avere sede nella Bahamas con indirizzo pubblicato sulla gazzetta ufficiale, la sede deve essere indicata da una targa recante la denominazione sociale;
- presso la sede devono essere conservati libri contabili e copia dei documenti costitutivi;
- le azioni possono essere registrati a favore di fiduciari ed i nomi dei veri beneficiari possono essere tenuti riservati;
- le riunioni del consiglio di amministrazione possono consistere anche in una semplice conversazione telefonica.

BRITISH VIRGIN ISLANDSⁱⁱ

La locale legislazione (International Business Companies Ordinance 1984) prevede la "International Business Company" (IBC). Tale tipo di società può essere costituita a condizione che **non**:

- svolga affari con individui residenti nelle B.V.I.;
- abbia interessi in beni immobili situati nelle B.V.I. (fatta eccezione per i locali adibiti ad ufficio dai quali vengano tenuti contatti con gli azionisti o nei quali vengano redatti e tenuti libri contabili e sociali);
- operi come compagnia di assicurazione o nel settore assicurativo o funzioni di amministrazione di società salvo autorizzazione;
- svolga servizi consistenti nel mettere a disposizione uffici o agenti autorizzati per costituire società nelle B.V.I..

La I.B.C. è costituita da un agente autorizzato che sottoscrive l'atto costitutivo alla presenza di un testimone. L'atto è poi registrato ed accessibile al pubblico. E' facoltativa l'iscrizione nel registro delle indicazioni riguardanti gli azionisti e gli amministratori, mentre tali indicazioni devono risultare dai registri tenuti negli uffici della sede legale.

Le I.B.C. possono essere costituite in 48 ore ed è comunque possibile acquistare società già costituite in precedenza.

Le I.B.C. possono emettere azioni ordinarie o privilegiate, nominali o al portatore e detenere azioni proprie, devono avere almeno un amministratore ("director") e le assemblee possono tenersi in qualunque luogo nelle B.V.I. o fuori di esse.

Le assemblee degli azionisti possono avvenire a mezzo telefono e gli azionisti possono essere rappresentati da un procuratore. Tali società devono avere una sede delle B.V.I. e il rappresentante locale deve essere un avvocato, un procuratore legale, un praticante contabile o una società.

Oltre alle I.B.C. esistono altre società costituite in forza del CAP 285 del Companies Act, classificate in residenti o non residenti. Anche le società costituite su tale norma hanno caratteristiche simili alle I.B.C. per quanto riguarda assemblee e amministratori.

In entrambi i casi non devono essere registrati nomi di fiduciari quando le azioni siano nominali.

CAYMAN ISLANDSⁱⁱⁱ

Possono essere costituite nelle Cayman società esenti da tassazione in 24 ore, tramite stesura di *memorandum* e statuto ad opera di banche, società fiduciarie, avvocati, o commercialisti. Le società hanno le seguenti caratteristiche:

- è necessario almeno un amministratore ed un azionista;
- non è richiesto un capitale sociale minimo;
- non è richiesto che gli azionisti siano iscritti in pubblici registri e il libro soci può essere conservato in qualunque parte del mondo;
- sono consentite azioni al portatore;
- presso la sede della società devono essere conservati i registri degli amministratori ed il registro dei mutui e degli impegni riguardanti i beni dell'impresa, il secondo è accessibile ai creditori e ai soci, mentre il primo è inviolabile;
- è reato la divulgazione o la ricerca di informazioni riservate, anche se vi è un trattato fra Regno Unito, Stati Uniti e Cayman per la mutua assistenza in alcune materie penali.

GUERNSEY^{iv}

E' possibile costituire in pochi giorni una società attraverso la sottoscrizione di un memorandum o di uno statuto. L'atto di costituzione deve essere sottoscritto da almeno due persone (una nell'Isola di Alderney,) che in genere sono prestanomi. I veri beneficiari peraltro devono essere indicati alla *Financial Service Commission (FSC)*.

Non vi sono limitazioni per il capitale sociale, ma sono escluse azioni al portatore, anche se azioni possono essere intestate a fiduciari che rilasciano apposita relazione ai veri proprietari. Presso la sede della società devono essere tenuti il libro degli azionisti, degli amministratori e dei verbali di assemblea. L'assemblea può riunirsi ovunque.

ISLE OF MAN^v

La legislazione societaria dell'isola è simile a quella britannica. Il contratto sociale e lo statuto devono essere firmati da almeno due soci in presenza di un testimone. Non è richiesta l'indicazione al registro generale degli azionisti beneficiari. Sono ammesse azioni al portatore e vi è diversa disciplina fra società private e quelle che si rivolgono al pubblico.

JERSEY^{vi}

Una società può essere costituita da almeno due persone, che possono essere anche prestanomi, che rilasciano ai veri soci una dichiarazione fiduciaria. Non è indispensabile identificare l'oggetto societario. Una società può essere costituita in 24 ore, ma non è possibile l'acquisto di società precostituite in quanto le autorità assumono informazioni sui fondatori. Una società deve avere almeno due azionisti registrati, anche se possono essere fiduciari e le azioni possono essere trasferite.

LIECHTENSTEIN^{vii}

Nel Liechtenstein possono essere costituite società dei seguenti tipi:

- Aktiengesellschaft (A.G.): società a responsabilità limitata con capitale rappresentato da azioni e con un capitale svizzero di almeno 50.000 franchi svizzeri;
- GmbH: società a responsabilità limitata meno comune con capitale sociale minimo di 30.000 franchi svizzeri;
- Anstalt: fondazione caratterizzata da un capitale indivisibile minimo di 50.000 franchi svizzeri;
- Stiftung: fondazione che impegna una proprietà al fine specifico indicato dal fondatore.

Le assemblee dei soci e i consigli di amministrazione possono tenersi anche fuori dal territorio del Principato. Il libro dei soci deve contenere il nome e l'indirizzo dei soci ma non esiste l'obbligo di depositarlo in qualche luogo specifico.

PANAMA^{viii}:

- non vi sono controlli sulle società relativi alla costituzione, statuto, modifiche statutarie, emissione di azioni, nomina di organi sociali, distribuzione di dividendi;
- non è necessario consegnare dichiarazioni a pubbliche autorità se la società non svolge affari a Panama;
- non è richiesto un capitale minimo per la costituzione e la operatività della società, né è richiesto che il capitale sia effettivamente sottoscritto o versato; il capitale può essere in qualsiasi valuta;

- le azioni possono essere al portatore; una società può essere detenuta da un unico azionista e la società può essere azionista, anche unica, di altre società;
- le assemblee degli azionisti, dei direttori e dei segretari possono avere luogo in qualsiasi parte del mondo; i direttori e i segretari non devono essere azionisti e possono avere qualunque cittadinanza;
- la società è tenuta a istituire e conservare libri contabili, delle assemblee, degli amministratori e dei segretari, ed il libro delle azioni che però può essere custodito in qualsiasi parte del mondo.

È possibile costituire una società panamense in 48 ore oppure scegliere tra società già costituite e pronte per un immediato trasferimento, al costo medio di 1.200 dollari. Per la costituzione sono necessari almeno due azionisti. L'atto costitutivo deve contenere nome e domicilio dei fondatori, nome della società, oggetto sociale, ammontare del capitale e numero di azioni con il valore nominale, natura delle azioni (e cioè ordinarie o privilegiate, nominative o al portatore) sede della società e indicazione del rappresentante locale che deve essere un avvocato panamense, durata della società e indicazione degli amministratori. I due fondatori risulteranno dai documenti, mentre non è prevista alcuna forma di pubblicità per i successivi azionisti, che quindi possono mantenere l'anonimato.

Un paradiso bancario è quello in cui il sistema bancario dia garanzia di affidabilità ed efficienza e dove contemporaneamente il segreto bancario sia particolarmente tutelato.

In genere i paradisi societari sono altresì paradisi bancari, anche se non sempre alcuni paesi danno le garanzie di stabilità politica ed economica e di rigore giudiziario contro gestioni infedeli o appropriazioni indebite o truffe, idonee ad indurre gli operatori ad affidare denaro ad un determinato sistema bancario.

Nonostante la concorrenza di nuovi paesi rimangono privilegiati nella scelta i tradizionali paradisi bancari: la CONFEDERAZIONE ELVETICA ed il GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO. Ad essi si sono aggiunti l'AUSTRIA e HONG KONG.

In ogni caso la concreta esperienza ha mostrato una spiccata predilezione degli per la CONFEDERAZIONE ELVETICA e per il GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, che vale la pena di esaminare meglio.

CONFEDERAZIONE ELVETICA^{ix}

La legislazione elvetica è molto rigorosa nella tutela del segreto bancario; l'art. 47 della legge federale sulle banche punisce la rivelazione di segreti e anche chi cerchi di indurre altre persone a violare il segreto professionale. La violazione del segreto è punita con la reclusione fino a 6 mesi e la multa fino a 50.000 franchi svizzeri ovvero, se dovuta negligenza, con la multa fino a 30.000 franchi svizzeri. Il divieto di rivelare il segreto bancario sussiste anche dopo la cessazione del rapporto.

È fatto salvo l'obbligo di testimonianza secondo le norme federali e cantonali. A volte la legislazione penale svizzera viene invocata da testimoni sentiti in Italia per giustificare il rifiuto di rispondere alle autorità italiane, ma ovviamente vale il principio dell'applicazione della legge processuale penale italiana agli atti compiuti in Italia.

L'obbligo del segreto bancario può essere derogato su consenso del cliente, ma le banche svizzere ritengono di dover sindacare se tale consenso sia libero o viziato dalla pressione esercitata da terzi o da autorità pubbliche, svizzere o di altri paesi. È quindi possibile accedere a notizie relative a rapporti bancari svizzeri in genere solo attraverso rogatoria internazionale.

La legislazione svizzera obbliga all'indicazione del beneficiario economico del rapporto bancario e questo consente, quando l'assistenza venga accordata, di individuare il soggetto nel cui interesse il conto sia stato aperto.

Va ancora rammentato che le autorità svizzere, in conformità alla riserva espressa all'atto della sottoscrizione della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria, rilasciano gli atti della rogatoria con riserva di specialità. Ne segue che questi atti non potranno

essere utilizzati a fini fiscali, valutari, amministrativi o per reati diversi da quelli oggetto di richiesta di assistenza giudiziaria senza autorizzazione delle autorità elvetica.

GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO^x

Secondo la giurisprudenza del Lussemburgo il segreto bancario era tutelato dall'art. 458 del codice penale. Con una legge del 23.4.1981 su controllo del settore finanziario fu ribadita l'esistenza del segreto bancario. Secondo la legge locale l'autorità giudiziaria, in materia penale, può compiere tutti gli atti di indagine che ritiene idonei senza che possa essere invocato il segreto bancario. Il Lussemburgo ha sottoscritto la Convenzione Europea di assistenza giudiziaria, ma con riserva per la quale le rogatorie relative a perquisizioni e confische saranno ammissibili solo per reati che secondo la convenzione europea di estradizione giustificano l'extradizione. Il ministro della giustizia del Lussemburgo può opporsi all'esecuzione di rogatorie per esigenze di tutela della sicurezza dell'ordine pubblico o del buon nome del Grand Ducato. Le autorità giudiziarie non danno corso a rogatorie che possano limitare o pregiudicare oltre che la sicurezza dell'ordine pubblico la sovranità del Granducato o i suoi interessi essenziali. L'orientamento prevalente è che il mantenimento del segreto bancario è di interesse pubblico quando i fatti per i quali è richiesta rogatoria sono inconsistenti o secondari dal punto di vista penale. Ciò rende molto difficoltoso l'espletamento delle rogatorie. Peraltro la legislazione locale, come quella svizzera, impone l'obbligo di indicare il reale beneficiario economico quando il titolare del conto non opera in proprio.

Un cenno deve essere fatto alla particolare situazione che riguarda l'ISTITUTO delle OPERE di RELIGIONE I.O.R. trattandosi, secondo la Corte di cassazione, di ente centrale della Chiesa cattolica, come tale non soggetto alla giurisdizione italiana. Presso lo I.O.R. possono operare soltanto enti ecclesiastici, ma l'esperienza ha evidenziato come sia possibile creare fondazioni religiose e poi utilizzarle per rilevanti movimenti finanziari.

Stante la non sottoposizione alla giurisdizione italiana, le informazioni relative allo I.O.R. devono essere richieste, attraverso procedura rogatoria, allo **STATO DELLA CITTÀ' DEL VATICANO**, dove lo I.O.R. ha sede.

Un paradiso fiscale è quello dove la tassazione e l'imposizione diretta o indiretta sono al livello più conveniente. Per valutare la convenienza fiscale bisogna distinguere tra entità economiche che operano in un determinato paese ed entità economiche off-shore, cioè quelle che non operano nello Stato ma fuori dalle sue acque. Il termine deriva dal fatto che questo tipo di entità sono in genere collocate in isole oceaniche. In termini più concreti, è una società off-shore quella, che pur essendo localizzata in un paese, non vi ha né stabile organizzazione né attività economica né reali soci residenti.

In genere a questo tipo di società è assicurata esenzione dalle imposte locali.

Ciò premesso si indicano i parametri fiscali dei vari Paesi indicati:

- Bahamas: le I.B.C. e le ELP (società in accomandita) sono esenti da tassazione per 50 anni; la registrazione e il rilascio dei certificati costano meno di 300 dollari di tasse;
- B.V.I.: le I.B.C. e le società ex CAP 285 sono soggette a tassazione nella misura del 15% per il reddito prodotto o trasferito nelle B.V.I. e dell'1% su reddito prodotto altrove; non vi sono imposte sul capital-gain, sulle successioni, sugli immobili e sui trasferimenti di capitali; le perdite possono essere detratte per 7 anni; peraltro I.B.C. e CAP 285 sono esenti da tassazione se possedute da non residenti, se l'intero reddito è prodotto all'estero e non trasferito nelle B.V.I. e se sono amministrare e gestite all'estero; vi è un'imposta di esercizio annuale di U.S. \$ 300;
- Cayman: vi è regime di esenzione fiscale fatta eccezione per le tasse di licenza da un minimo di 500 \$ a un massimo di 1.750 per registrazione e gestione annuale;
- Guernsey: è prevista esenzione fiscale contro il pagamento di aliquote fisse di 500 sterline all'anno; per la costituzione di società il costo varia tra 500 e 700 sterline;

- Isle of Man: le società non residenti pagano solo una tassa annua di 600 sterline; quelle residenti sono soggette a tassazione su reddito che però non supera mai l'aliquota del 20%; non vi sono tasse successorie sulle donazioni, sui capital-gain, ecc.;
- Jersey: i costi di costituzione di una società, comprese tasse e spese, variano da 700 a 1.000 sterline; le società residenti sono soggette ad imposta sul reddito nella misura del 20%, anche se sono previste varie esenzioni che consentono tassazioni forfetarie; le I.B.C. sono pagano un imposta del 2% sul reddito con un minimo di 1.200 sterline;
- Liechtenstein: l'imposta sul reddito varia dal 7,5% al 15% e in taluni casi può giungere al 20%; inoltre vi è un'imposta sul capitale dello 0,2% ; non sono tassati i capital-gain;
- Lussemburgo: il patrimonio delle società è tassato con l'aliquota dello 0,5% con un minimo di 2.500 franchi lussemburghesi; le imposte sul reddito variano dal 20 al 33%; inoltre vi sono imposte comunali e sono tassati i capital-gain, con varie esenzioni.

Un paradiso valutario è quello ove non vi sono controlli o limitazioni valutarie, divieti di importazione o esportazione di valuta, l'inflazione è bassa o nulla, vi è possibilità di conti in valuta estera, buone condizioni e facilità di cambio dall'una all'altra valuta e sono possibili conti in valuta estera presso le banche locali senza controlli di tipo valutario.

ⁱ Le Isole Bahamas sono un arcipelago corallino dell'Oceano Atlantico composto da più di 700 isole di cui 29 abitate, comprese in uno spazio da 50 miglia ad est della Florida a 50 miglia da Haiti e Cuba . Sono uno stato indipendente nell'ambito del Commonwealth Britannico. Le Bahamas sono state colonia britannica fino al '60 e dopo un periodo di transizione acquisirono la piena indipendenza nel 1973, pur riconoscendo l'autorità della Corona Britannica rappresentata da un governatore generale nominato dal sovrano inglese su indicazione del primo ministro. La capitale è Nassau e la moneta è il dollaro delle Bahamas, che ha parità di cambio con il dollaro USA. Il sistema giuridico è su base di Common law. Il clima è sub-tropicale o tropicale a seconda della latitudine, mite con abbondanti piogge.

ⁱⁱ Le B.V.I. sono 40 piccole isole situate nel Mar dei Caraibi, già colonia britannica. Hanno autogoverno dal 1967 e il sistema legale si fonda sulla Common law. La moneta è il dollaro USA.

ⁱⁱⁱ La Cayman Islands sono una colonia britannica, retta da un governatore nominato dal governo britannico. Il sistema giuridico si basa sulla Common law. La moneta è il cayman dollar. Operano nelle Cayman Islands circa 600 banche e società fiduciarie tra le quali almeno 50 delle maggiori banche del mondo.

^{iv} L'arcipelago di Guernsey è situato nel Canale della Manica e comprende le isole di Guernsey, Alderney, Sark. Non fa parte del Regno Unito, ma è possesso della Corona con autonomia legislativa interna. Il sistema giuridico si fonda su norme consuetudinarie di origine normanna integrate da Common law. Il Bailiff, capo del governo locale, è anche presidente della Royal Court. La moneta è la sterlina anche se vi è autonomia monetaria. Nel 1995 a Guernsey erano registrate oltre 14.000 società.

^v L'isola di Man è situata nel Mare d'Irlanda. Appartiene alla Corona britannica. L'isola non è rappresentata nel parlamento britannico che non legifera per consuetudine in materia fiscale e locale senza il consenso dell'isola. L'isola fa parte dell'Unione Europea, ma per riserva del trattato è esclusa dalle politiche comuni. La moneta è la sterlina britannica, ma il governo locale può emettere la propria moneta con denominazione e valore uguali a quelli alla sterlina.

^{vi} Situata nel Canale della Manica, Jersey è la più grande delle Channel Islands. Non fa parte del Regno Unito, ma è autonomo possesso della Corona britannica, con un proprio parlamento. Il capo del governo, Bailiff, è anche il presidente della Royal Court. Il sistema giuridico si fonda sul diritto consuetudinario normanno con l'influenza del Common law.


^{vii} Il Principato del Liechtenstein confina con Austria e Confederazione Elvetica. La capitale è Vaduz e la moneta corrente è il franco svizzero. Il Liechtenstein ha legami molto stretti con la Confederazione Elvetica.

^{viii} Panama è una repubblica presidenziale situata in America Centrale fra Colombia e Costa Rica, divisa in 9 province ed un territorio. E' attraversata dall'omonimo canale. La capitale è Panamá. La moneta locale è il Balboa, ma vi ha corso legale anche il Dollaro USA in virtù di un accordo bilaterale con gli Stati Uniti. Il sistema giuridico è di civil law. Il clima è equatoriale caldo umido, con precipitazioni abbondanti sul versante atlantico e con alternanza di stagioni secca (da gennaio ad aprile) e umida (da maggio a dicembre) sul versante pacifico. La temperatura varia in funzione dell'altitudine.

^{ix} La Confederazione Elvetica, pur essendo situata al centro dell'Europa confinando con Francia, Germania, Austria, Liechtenstein e Italia, non fa parte dell'Unione Europea.

^x Il Granducato del Lussemburgo, confinante con Belgio, Francia e Germania, fa parte dell'Unione Europea.

Allegato 1




Allegato 2

Strumenti per il Data Management (controllo delle informazione esistenti)

DATABASE, DATA EXTRACTION & DATA ANALYSIS

- da "ANNUAL SOFTWARE SURVEY 1999" -




35%	ACL
12%	Excel
6%	Easytrieve Plus Report Writer
6%	Access
5%	IDEA
2%	Prodotti sviluppati internamente
2%	BancAudit Software
2%	AS400 Query
2%	Focus
23%	Other (SAP R/3, FileMaker Pro, i2, iBase, SQL, ecc.)
6%	Nessuno in particolare

Allegato 3

Stumenti per il Data Analysis
(utilizzo delle informazioni esistenti)

INVESTIGATION TOOLS TO DETECT FRAUD

- da "ANNUAL SOFTWARE SURVEY 1999" -



31%	ACL
10%	Prodotti sviluppati internamente
2%	IDEA
2%	Digital analysis – Data mining
1%	i2 Analyst's Notebook
15%	Other (Query calc, Focus, IBM Query, HBOC, ecc.)
39%	Nessuno in particolare

Allegato 4

Data Mining

Definizione

Processo di estrazione di informazioni da data base di grandi dimensioni tramite l'applicazione di algoritmi che individuano le "associazioni nascoste" tra i dati e le rendono visibili e valutabili

MICROSOFT ACCESS


Pro

- Intuitivo (Microsoft)
- Data entry/condivisibile
- Elabora grafici
- Nessun limite input
- Database relazionale


Contro

- Non è un software investigativo (ACL si)
- Necessita training (linguaggio SQL per interrogazioni complesse)
- Lentezza delle interrogazioni complesse
- Non prevede " log files"
- Non sempre immediata lettura dei risultati ottenuti tramite interrogazione (c.d. query)


Modalità di effettuazione delle restituzioni



Allegato 7



Allegato 8



i2

i2 per il Data Analysis?

Pro

- Ottima visualizzazione delle informazioni
- Fornisce diversi formati di visualizzazione
- Trova relazioni non apparenti in automatico
- Intuitivo

i2

Contro

- Non dispone di alcuna funzione di calcolo/analisi
- Importa dati solo attraverso i Base (software aggiuntivo)
- Non è uno strumento dinamico
- Non dispone di filtri di ricerca raffinati

esempio i2

